

CCNL DELLA MOBILITA' /
AREA CONTRATTUALE ATTIVITA' FERROVIARIE

Addi 20 luglio 2012, in Roma

fra

l'*AGENS* rappresentata dal **Presidente Gian Maria Gros-Pietro,**


con l'assistenza di *FEDERTRASPORTO* rappresentata dal **Presidente Alberto Brandani,**
dal **Direttore Generale Valeria Battaglia** e dal **Responsabile dell'Area Relazioni Industriali Sergio Maria Macciò**

e

la *FILT/CGIL* rappresentata dal **Segretario Generale Franco Nasso,** dal **Segretario Nazionale Alessandro Rocchi,** da **Gabriele Cerratti, Michele De Rose, Santo Di Santo, Chiara Grillo e Franco Scafetti** del Centro Nazionale Filt e da una *delegazione* composta da: **Laura Andrei, Alberto Ballotti, Giancarlo Barbarossa, Emanuele Barosselli, Vittorino Bettiol, Bruno Bevilacqua, Alessandro Bianco, Marco Bizzarri, Giancarlo Bruni, Giovanni Carafa, Emanuele Cingolati, Luigi Ciraci, Valerio Corradini, Maria Cuzzupoli, Silvano De Matteo, Ruggero Di Noia, Alexandra Dragoiu, Giuseppe Ferrito, Luigi Filippini, Antonio Fuggetta, Andrea Gambacciani, Domenico Gammone, Maria Ippolito, Valentino Lorelli, Angelo Lustro, Valeria Mascoli, Mauro Poggio, Benedetto Rarità, Silvia Riganti, Paolo Sboner, Giorgio Simonetti;**

la *FIT/CISL* rappresentata dal **Segretario Generale Giovanni Luciano,** dal **Segretario Nazionale Michele Imperio,** dal **Coordinatore Nazionale Gaetano Riccio,** da **Salvatore Pellecchia, Massimo Malvisi, Bruno Mancinelli e Osvaldo Marinig** del Dipartimento Nazionale della Mobilità e da una *delegazione* composta da: **Pietro Accogli, Gaetano Antonello, Roberto Ascani, Amedeo Benigno, Lilli Bigoni, Stefano Boni, Gianpaolo Corona, Carlo Costa, Vincenzo Curcio, Alessandro Di Naccio, Giuseppe Esposito, Marco Faccio, Annibale Fiorenza, Gianluca Giorgi, Giuseppe La Pietra, Maurizio Marozzi, Josef Ploner, Massimo Progljo, Roberto Rossi, Giuseppe Sardo, Pietro Vasco;**

la *UILTRASPORTI* rappresentata dal **Segretario Generale Luigi Simeone,** da **Max Colonna, Mauro Di Giovanni, Riccardo Mussoni, Roberto Napoleoni e Salvatore Ottonelli** del Dipartimento Mobilità e da una *delegazione* composta da: **Laura Pulcini, Bianca Floris, Stefania Pittiglio, Angela Franco, Patrizia Zambon, Giuseppe Murrini, Gianni De Ioris, Antonio Cefola, Pino Bartolo, Giovanni Itri, Massimo Chiarella, Enzo Esposito, Pasquale Sanità, Antonio Aiello, Pietro Carrara, Maurizio Lago, Gianpiero Fanigliulo, Michele Cipriani, Giancarlo Napoleoni, Angelo Perna, Simona Rossitto, Marco Odone, Pasquale Rappuccio, Filippo Gioiele, Enore Facchini, Gaetano Di Capua, Piero Pozzoli, Giorgio Andreani, Stefano Pontellini, Carmine Mastropaolo, Pasquale Ruggiero, Mimmo Chindamo, Nicola Settimo, Michele Monteleone, Pierfranco Meloni, Enzo D'Enrico, Paolo Fantappié, Michele Panzieri, Cristiano Sabatini, Franco Sighel, Gennaro Nocera, Alessandro Emili, Sergio Lombardi, Bruno Zacchei, Ampelio Spadon, Gianni Carraro, Gaetano Fioretti, Gaetano Iannuzzi, Massimo Ferretti; Marco Verzani;**



la **UGL TRASPORTI** rappresentata dal **Segretario Generale Fabio Milloch**, dal **Segretario Nazionale Umberto Nespoli**, da **Franco Alicino, Ezio Favetta, Angelo Chirico, Roberto Papili, Tullia Bevilacqua e Armando Murella** della **Segreteria Nazionale** e da una *delegazione* composta da: **Massimo Augenti, Gianpaolo Casini, Giovanni Chiaramonte, Sebastiano Costalonga, Andrea Crimaldi, Antonio De Bonis, Roberto Donadio, Antonio Del Prete, Giovanni Faccini, Massimo Mariotti, Giuseppe Marrocco, Claudio Muti, Onofrio Napoli, Diego Paoletti, Donato Plutino, Roberto Pucello, Ilaria Rotondi, Marco Testi, Marco Turcheria, Sandro Vacata, Franco Zolezzi; ANNAMARIA IACUZZI**

la **FAST** rappresentata dal **Segretario Generale Pietro Serbassi**, da **Vincenzo Notarnicola Vincenzo Multari, Marco Peroli e Aniello Carpenito** della **Segreteria Nazionale FAST Ferrovie** e da una *delegazione* composta da: **Angelo D'Ambrosio, Luca Vitali, Antonio Vitiello, Alberto Mennella, Brigida Marro, Fernando Masci, Enzo Rogolino, Gennaro Di Somma, Mauro Lazzarini, Saverio Mazzotta, Carlo Nevi, Massimo Fazzari, Mauro Carelli, Stefano Della Vedova, Gianluca Cecchini, Carmine Esposito, Biagio de Filippo, Salvatore Genovese, Alessandro Viola, Guido Cecchetti, Giuliano Leone, Carlo Saletti, Nicola Romeo, Antonio Scalise;**

nonché, per adesione:

la **ANCP** rappresentata dal **Presidente Arnaldo De Santis** e da **Enrico Caruso**,

è stato sottoscritto il testo allegato relativo al **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie**, di rinnovo del **CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 e s.m.i.**

AGENS




FILT/CGIL



FIT/CISL



FEDERTRASPORTO




UILTRASPORTI




UGL TRASPORTI



ANCP



FAST FERROVIE



**CCNL della Mobilità/
Area contrattuale Attività Ferroviarie
del 20 luglio 2012**

**di rinnovo
del CCNL delle Attività Ferroviarie
del 16 aprile 2003**

mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

25. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 22

Contratto di apprendistato professionalizzante (Nuovo CCNL della Mobilità)

1. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle vigenti leggi in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età per le figure professionali e le durate previste dai singoli CCNL ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.
2. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
4. Per instaurare l'apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo individuale.
5. I profili formativi del contratto di apprendistato sono definiti dai singoli CCNL, ovvero dalle intese nazionali allegatale al presente contratto.
Per i profili formativi diversi da quelli di cui sopra le parti convengono che, sino alla loro definizione, il contratto di apprendistato, come disciplinato dai singoli CCNL, è attivabile previa trasmissione del piano formativo individuale alla Regione competente. Nella definizione del piano formativo individuale il datore di lavoro fa riferimento, per ciascuna figura professionale, a similari profili formativi già approvati in altri settori.
6. La durata del periodo di prova è quella stabilita nei singoli CCNL.
7. Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
8. Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è attribuito il parametro retributivo/livello dei singoli CCNL al quale è finalizzata l'attività formativa nell'ipotesi in cui lo stesso sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere. In mancanza di tale requisito l'inquadramento dell'apprendista è disciplinato secondo i criteri stabiliti dai singoli CCNL.

9. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai soli fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
10. Agli apprendisti spettano il trattamento economico e gli eventuali servizi aziendali secondo quanto previsto dai singoli CCNL.
11. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello che saranno sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l'attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante avverrà secondo quanto stabilito negli accordi stessi.
12. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha diritto ad un trattamento normativo e retributivo a carico del datore di lavoro pari a quello previsto dai singoli CCNL.
13. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
14. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
15. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
16. L'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
17. Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario e retribuite secondo quanto previsto dai singoli CCNL.
18. Le regole convenute sulla formazione nel presente punto e nei successivi sono finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle determinazioni in materia in tutte le aziende e sull'intero territorio nazionale.

Per formazione formale aziendale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento.

La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni, ovvero esterni all'azienda ai sensi della legislazione vigente.

L'azienda, qualora disponga di propria capacità formativa interna, potrà erogare ai dipendenti apprendisti l'intero monte ore di formazione annuale attraverso le idonee strutture formative di cui è dotata e, nel caso di gruppi di aziende, potrà erogare nelle medesime strutture la formazione agli apprendisti delle aziende del gruppo.
19. L'azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti:
 - presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;

- presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor;
 - disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
20. Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all'atto dell'assunzione.
21. Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano formativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione e il nome del tutor. Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto d'apprendistato e i relativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo, previa informativa all'apprendista.
22. Qualora il candidato ne sia sprovvisto il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
23. La durata della formazione degli apprendisti viene individuata in un monte ore di almeno 120 ore annue, anche raggiungibili come media nell'intero periodo di durata del contratto, di cui 40 di formazione professionalizzante in modalità teorica ed almeno 40 di formazione trasversale. Viene demandata alla discrezionalità aziendale la facoltà di articolare le ore di formazione previste per la durata complessiva del progetto.
Le ore destinate alla formazione esterna, ove prevista, vengono aggregate, di norma, in moduli settimanali da realizzare compatibilmente con le esigenze aziendali.
24. E' possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
25. La durata, le modalità e l'articolazione della formazione sono quelle sopra individuate salvo che non siano stabilite nei profili formativi delle figure professionali di assunzione che sono definite nei singoli CCNL.
26. Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione anche l'adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che potranno essere svolte autonomamente purché l'apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte.
27. La formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia.
28. Per quanto concerne la figura e le funzioni del tutor si applica quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 28 febbraio 2000.
L'utilizzazione degli apprendisti nelle attività di condotta e scorta dei treni nonché nelle attività caratteristiche del personale viaggiante sui mezzi di trasporto pubblico deve essere coerente con le abilitazioni conseguite in applicazione della normativa vigente.
Inoltre, per le imprese che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie, nei servizi di condotta per i quali è previsto il possesso della patente F, l'utilizzazione dei macchinisti e capi treno apprendisti potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- il macchinista apprendista, nei primi 20 mesi del contratto di apprendistato potrà svolgere tali servizi solo se affiancato da altro agente di condotta in possesso della patente F;
- ove la condotta dei treni sia affidata ad un solo agente, il capo treno apprendista potrà essere impiegato in tali servizi non prima di 8 mesi dall'inizio del contratto di apprendistato.

Art. 22 bis
Apprendistato professionalizzante

1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l'Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all'art. 27 "Classificazione professionale" del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell'accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.

4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall'art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l'attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell'accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:

Figure professionali

Capo Stazione - (livello professionale B),
Macchinista - (livello professionale B),
Capo Treno/Capo Servizi Treno - (livello professionale B),
Specialista Tecnico Commerciale - (livello professionale B),
Capo Tecnico Infrastrutture - (livello professionale B),
Capo Tecnico Rotabili - (livello professionale B),
Operatore Specializzato della Manutenzione (per le infrastrutture ferroviarie) - (livello professionale D),
Operatore Specializzato della Manutenzione (per il materiale rotabile) - (livello professionale D);
Operatore Specializzato della Circolazione - (livello professionale D).

A livello aziendale, ove siano definite diversamente le figure professionali di cui sopra, potranno essere adottati con specifico accordo tra le parti i relativi profili formativi come definiti nel presente CCNL.

Profili formativi

I profili formativi per ciascuna delle figure professionali sopra indicate sono riportati nell'Allegato B al presente CCNL.

9. Le figure professionali ed i profili formativi di cui al precedente punto 8 potranno essere integrati con specifico accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL, ovvero tra le parti a livello aziendale, qualora le imprese, in relazione alle esigenze produttive, lo richiedano.

Art. 23

Somministrazione a tempo determinato

(Nuovo CCNL della Mobilità)

1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'azienda, tenuto conto dei divieti di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003.
2. L'azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda, il numero dei lavoratori somministrati e i motivi del ricorso al lavoro somministrato. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere.
4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.

Art. 24

Telelavoro

(Nuovo CCNL della Mobilità)